



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Parte speciale “G”

**Reati di terrorismo ed eversione dell'ordinamento
democratico**



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

INDICE

- 1. –Reati di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico di cui all'art. 25 quater del Decreto**
 - 1.1. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*quater* del Decreto
- 2. – I Destinatari**
- 3. –I principi generali di comportamento**

1. – IL REATO DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO DI CUI ALL'ART. 25 QUATER DEL DECRETO

L'art. 25 quater del D.Lgs. 231/01, introdotto con la L. 7/2003, ha introdotto nel catalogo dei reati- presupposto i seguenti reati:

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)**

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.”

- **Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)**

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies**

c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”

- **Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.3 c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni”

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)**

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal

compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta(4).

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si appli-

ca la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)**

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.”

- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)**

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.”

- **Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)**

“Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.”

- **Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)**

“Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

- **Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)**

“Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata(1), coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.”

- **Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.”

- **Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)**

“Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito

con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena e' aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o piu' persone."

- **Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)**

"Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente"

- **Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).**

1.1. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*quater* del Decreto

In relazione alla commissione di tali delitti si applica all'Ente le seguenti sanzioni:

- La sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote se il delitto è punito con la reclusione fino a dieci anni;
- La sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo.

In caso di condanna per tali reati, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Si applica, inoltre, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16 co. 3 del Decreto se l'ente o una sua unità organizzativa viene utilizzata stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di questa categoria di reati.

2 I DESTINATARI

Considerata l'attività di *risk analysis* condotta in relazione alla realtà operativa della ASMENET soc.cons.ar.l.si ritiene che:

- La configurazione e la natura delle fattispecie criminose di cui all'art. 25-*quater* è tale per cui si può ritenere che, ove un reato di quelli previsti sia stato commesso, è probabile che l'agente abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (senza configurare perciò alcun tipo di responsabilità della Società);

- È in concreto difficile prefigurare un interesse o anche solo un vantaggio della Società a seguito della concessione di un finanziamento destinato ad agevolare una attività terroristica o eversiva ovvero destinato alle finalità di cui al citato art. 2 della Convenzione di New York.

3. – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Avuto riguardo alla concreta realtà operativa di ASMENET soc.cons.ar.l., occorre evidenziare che in materia di terrorismo ed eversione dell’ordinamento democratico:

- La configurazione e la natura delle fattispecie criminose di cui all’art. 25 quater è tale per cui si può ritenere che, ove un reato di quelli previsti sia stato commesso, è probabile che l’agente abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (senza configurare perciò alcun tipo di responsabilità della Società);
- È in concreto difficile prefigurare un interesse o anche solo un vantaggio della Società a seguito della concessione di un finanziamento destinato ad agevolare una attività terroristica o eversiva ovvero destinato alle finalità di cui al citato art. 2 della Convenzione di New York.

È **espressamente vietato** all’organo amministrativo, ai sindaci, ai dipendenti ed ai collaboratori di ASMENET soc.cons.ar.l. ed a chiunque svolga funzioni in nome e/o per conto di ASMENET soc.cons.ar.l.

1. porre in essere, collaborare o promuovere la realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato di cui all’art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”;
2. violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previsti dalla presente parte speciale.